REGOLAMENTO (CEE) N. 2936/83 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 1983

che modifica il regolamento (CEE) n. 2541/83 relativo all'applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine di taluni vini da tavola per la campagna 1982/1983

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1595/83 (2), in particolare l'articolo 12 bis, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1059/83 della Commissione, del 29 aprile 1983, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2405/83 (4), prevede, all'articolo 5, con decorrenza dal 1° settembre 1983, che il numero di contratti di magazzinaggio che i produttori possono concludere è limitato ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2541/83 della Commissione (5) stabilisce che i titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine conclusi per la campagna 1982/1983 conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3476/82 della Commissione (6), possono concludere uno o più contratti di magazzinaggio per un periodo di quattro mesi per un certo quantitativo di vino oggetto di contratti a lungo termine la cui validità è scaduta ;

considerando che i suddetti contratti a lungo termine sono stati conclusi prima dell'entrata in vigore della disposizione che limita il numero dei contratti ; che è pertanto opportuno, per evitare difficoltà di carattere amministrativo, prevedere, in via transitoria, una deroga, per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2541/83, alla norma che prevede la limitazione del numero dei contratti di magazzinaggio per i contratti conclusi in applicazione dell'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2541/83, è aggiunto il seguente comma :

« In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1059/83, e su richiesta dell'interessato, il numero di contratti di magazzinaggio per un periodo di quattro mesi di cui al primo comma, secondo trattino, può essere superiore a due, ma non può superare il numero di contratti di magazzinaggio a lungo termine detenuti dal produttore interessato e la cui validità sia scaduta. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 16 settembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 48.
(3) GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 77.
(4) GU n. L 236 del 28. 8. 1983, pag. 12.
(5) GU n. L 250 del 10. 9. 1983, pag. 10.
(6) GU n. L 365 del 24. 12. 1982, pag. 38.